

ALLEGATO C)
Schema di Convenzione

N. RACC.

N. PRATICA CONV.

CONVENZIONE

che viene stipulata ai sensi della Legge provinciale n. 2 marzo 2011, n. 1 (“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”).

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI, con sede a Trento, Piazza Venezia n. 41, codice fiscale n. 00337460224 rappresentata da:

- dott. LUCIANO MALFER, nato a Trento il 9 gennaio 1962 il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella qualità di Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998, n. 1485 di data 7 luglio 2011, quest'ultima modificata con le successive deliberazioni della Giunta provinciale n. 609 di data 5 aprile 2013, n. 14 di data 17 gennaio 2014, n. 606 di data 17 aprile 2014, n. 626 di data 28 aprile 2014 e n. 623 di data 20 aprile 2015;

(2).....con sede in, codice fiscale, rappresentata da:

•

- in conformità alla determinazione del Dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la famiglia,

la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento ndd..... nonché al verbale del Consiglio di amministrazione dell'Associazione/Organizzazione

- tenuto conto che sono stati acquisiti, a cura del Servizio di merito, i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale con il sistema informatico AVCpass;

- vista l'informazione antimafia prot. n. di data, rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento/dalla Prefettura di, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l'insussistenza, nei confronti dell'Associazione/Organizzazione....., nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell'art. 84 del medesimo decreto legislativo.

si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1

(Oggetto dell'affidamento)

Comma 1)

Con la presente convenzione l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata Agenzia, affida, ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1, all'Associazione/Organizzazione....., di seguito denominata Associazione/Organizzazione, che accetta, lo svolgimento delle attività dello "Sportello Famiglia" con l'obiettivo di realizzare un luogo di approfondimento, progettazione, coordinamento e monitoraggio di azioni finalizzate a valorizzare la famiglia e le sue potenzialità per la crescita ed il rafforzamento del singolo e del tessuto sociale, nonché la collaborazione per lo svolgimento di attività finalizzate a sensibilizzare le organizzazioni pubbliche e private, la popolazione locale e i dimoranti sul territorio sulle tematiche legate al benessere familiare, al ruolo sociale della famiglia e alla diffusione dell'associazionismo familiare.

Comma 2)

In particolare l'Associazione/Organizzazione si impegna allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) raccogliere le informazioni sulle politiche familiari a livello locale, nazionale e comunitario per favorire la realizzazione di una rete conoscitiva e offrire un servizio informativo;

- b) aggiornare periodicamente un dossier di tutti gli interventi attuati dalla Provincia Autonoma di Trento a favore delle famiglie;
- c) gestire i servizi di informazione e divulgazione conoscitiva per le famiglie individuati dalla struttura competente in materia di politiche familiari;
- d) collaborare all'aggiornamento di un Portale della famiglia predisposto dalla Provincia Autonoma di Trento;
- e) svolgere attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle risposte date alle famiglie;
- f) svolgere attività di promozione e sensibilizzazione su diverse tematiche inerenti alle politiche familiari, al ruolo sociale della famiglia e ai suoi contesti di vita;
- g) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari nella realizzazione dei Distretti famiglia;
- h) comunicare e stimolare la riflessione sulle varie esperienze in atto tra i servizi pubblici, il privato sociale, il volontariato;
- i) collaborare con la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari nelle attività di sensibilizzazione sulle tematiche legate al benessere familiare e al ruolo sociale della famiglia, nonché alla diffusione dell'associazionismo familiare o comunque di interesse per le famiglie.

Comma 3)

L'Associazione/Organizzazione si impegna a svolgere tutte le attività indicate nei commi precedenti, d'intesa e secondo gli indirizzi stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, assicurando la presenza di figure professionali a tempo pieno o a part-time per un monte ore settimanale minimo di 160 ore.

Comma 4)

Le attività affidate con la presente convenzione possono essere svolte dall'Associazione/Organizzazione, in aggiunta al personale retribuito, anche con la collaborazione di personale volontario, associato e non associato.

Comma 5)

L'Associazione/Organizzazione si impegna ad assumere, in via prioritaria, il personale dipendente dell'Associazione che ha svolto le attività di cui al precedente art. 1 fino al 31 dicembre 2015 se per l'esercizio delle funzioni intende procedere all'assunzione di personale.

ART. 2

(Decorrenza e durata)

Comma 1)

La presente convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dal giorno 1.1.2016 (uno gennaio duemilasedici) e con scadenza il 31.12.2018 (trentuno dicembre duemiladiciotto).

ART. 3

(Luogo dello svolgimento delle prestazioni)

Comma 1)

Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 sono svolte presso la sede dell' Agenzia ovvero presso altra sede indicata dalla medesima Agenzia. A tal fine la Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione dell' Associazione/Organizzazione, a titolo gratuito, gli uffici e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle prestazioni, come da inventario sottoscritto in sede di stipula della presente convenzione. Gli oneri riferiti alle utenze (luce, riscaldamento e servizi), alla cura dei locali e delle attrezzature, nonché i materiali di consumo sono interamente a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Comma2)

Il Dirigente generale dell' Agenzia può autorizzare lo svolgimento di alcune delle attività previste al precedente art. 1 presso i locali propri dell' Associazione/Organizzazione purché ubicati in luogo facilmente accessibile con i mezzi del trasporto pubblico urbano e extra-urbano. In questo caso non sono dovuti rimborsi per l'utilizzo di materiale di proprietà dell' Associazione/Organizzazione, per le utenze (luce, riscaldamento e servizi) e la cura dei locali e delle attrezzature sostenuti dall' Associazione/Organizzazione medesima.

ART. 4

(Condizioni di operatività)

Comma 1)

L' Associazione/Organizzazione si impegna a svolgere con continuità le attività indicate nell'art.1 avvalendosi:

- a) delle prestazioni personali, libere e gratuite, dei propri volontari;
- b) dell'apporto di personale dipendente e/o collaboratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5

(Copertura assicurativa e responsabilità)

Comma 1)

L' Associazione/Organizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, garantisce la copertura assicurativa dei propri volontari contro gli infortuni e

le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Comma 2)

L'Associazione/Organizzazione si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa per qualsiasi evento dannoso che si possa verificare nello svolgimento delle attività indicate all'art. 1.

Comma 3)

L'Associazione/Organizzazione solleva l'Agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento della presente convenzione per l'attività dei dipendenti, volontari, operatori o altri soggetti di cui si avvalga.

ART. 6

(Obblighi dell'Associazione/Organizzazione)

Comma 1)

L'Associazione/Organizzazione garantisce che le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle stesse.

Comma 2)

L'Associazione/Organizzazione garantisce che i servizi erogati siano svolti nel rispetto di principi di uguaglianza, equità e parità di accesso.

Comma 3)

L'Associazione/Organizzazione garantisce che gli operatori, anche volontari, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività; ne garantisce altresì la correttezza del comportamento nei confronti dei diritti, delle dignità e della riservatezza degli utenti e dei fruitori delle attività.

ART. 7

(Pagamento della prestazione)

Comma 1)

Per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione l'Agenzia corrisponde un compenso annuo di €, al netto di IVA, per un ammontare complessivo di €, al netto di IVA.

Comma 2)

Ai sensi dell'art. 23 comma 3 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. le prestazioni di cui alla presente convenzione non necessitano della redazione dello specifico DUVRI in considerazione della natura intellettuale del servizio richiesto. Pertanto gli oneri per la sicurezza

sono pari a € 0,00.

ART. 8

(Modalità di erogazione del corrispettivo)

Comma 1)

Il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 7 è pagato in quattro rate trimestrali di importo pari ad un quarto del compenso annuale della prestazione con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Comma 2)

I pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte dell'Agenzia, della regolare esecuzione della prestazione effettuata in termini di quantità e di qualità rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione. L'accertamento è attestato dal Dirigente generale dell'Agenzia .

Comma 3)

L'accertamento della regolare esecuzione è condizione essenziale per procedere all'emissione della relativa documentazione fiscale da parte dell'Associazione/Organizzazione a pagamento delle prestazioni eseguite.

Comma 4)

In conformità all'articolo 31, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Agenzia trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Agenzia direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi.

Comma 5)

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo spettante entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse in forma digitale.

ART. 9

(Controlli)

Comma 1)

L'Associazione/Organizzazione è obbligata a fornire periodicamente all'Agenzia, su richiesta della stessa, i dati conoscitivi inerenti all'attività svolta. L'Agenzia vigila sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive

per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

Comma 2)

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Associazione/Organizzazione si impegna a produrre all'Agenzia, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Comma 3)

L'Agenzia:

- a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione; a tal fine, l'Associazione/Organizzazione, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica;
- b) evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Associazione/Organizzazione sarà chiamata a rispondere all'Agenzia, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere;
- c) si riserva, infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere la convenzione.

Comma 4)

L'Agenzia può richiedere copia del bilancio, riferito agli anni di vigenza della presente convenzione, approvato dall'assemblea dell'Associazione/Organizzazione.

ART. 10

(Cessione della convenzione e del credito)

Comma 1)

E' vietata la cessione della convenzione sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Comma 2)

Al credito derivante dalla presente convenzione si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione e la medesima cessione diventa efficace ed opponibile all'Agenzia solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Comma 3)

Il contratto di cessione del credito, di cui al comma 2, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'Amministrazione provinciale. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla presente convenzione, pena l'automatica non opponibilità della cessione

all'Amministrazione provinciale.

ART. 11

(Tutela dei lavoratori)

Comma 1)

L'Associazione/Organizzazione è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della sicurezza, salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 12

(Sicurezza)

Comma 1)

L'Associazione/Organizzazione si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Comma 2)

L'Associazione/Organizzazione si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.

ART. 13

(Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati)

Comma 1)

L'Agenzia nomina l'Associazione/Organizzazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), al fine di un adeguato trattamento dei dati personali e/o sensibili acquisiti.

Comma 2)

L'Associazione/Organizzazione, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, è obbligata, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ad attenersi alle istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento.

Comma 3)

L'Agenzia vigila affinché tutti i dati acquisiti, anche con procedure informatiche, siano trattati soltanto per le finalità connesse e funzionali alla presente convenzione ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 14

(Risoluzione della convenzione)

Comma 1)

L'Agenzia, in caso di inadempimento dell'Associazione/Organizzazione agli obblighi contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice civile, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, la convenzione è risolta di diritto. In tal caso, l'Agenzia non avrà oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione/Organizzazione fino al ricevimento della diffida ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15

(Clausola risolutiva espressa)

Comma 1)

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile (Clausola risolutiva espressa), nelle seguenti ipotesi:

- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- gravi irregolarità nella gestione del servizio che possono arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, alla Provincia Autonoma di Trento;
- violazione dell'obbligo di preferenza nell'assunzione di personale di cui all'art. 1 comma 5;
- omessa rendicontazione entro il termine assegnato;
- nei casi di cui alla presente convenzione.

Comma 2)

Nelle ipotesi previste al precedente comma 1) la convenzione sarà risolta di diritto con effetto

immediato, a seguito di comunicazione dell'Agenzia, in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e senza altra formalità, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Comma 3)

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'Agenzia non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Associazione/Organizzazione di qualsivoglia natura.

Comma 4)

Nel caso di risoluzione, l'Agenzia si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Associazione/Organizzazione il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Associazione/Organizzazione può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Agenzia.

ART. 16

(Recesso)

Comma 1)

È facoltà dell'Agenzia recedere unilateralmente dalla presente convenzione ex articolo 1671 del Codice civile, tramite raccomandata A/R o PEC, in qualunque momento, anche se è già stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni.

ART. 17

(Definizione delle controversie)

Comma 1)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Agenzia e l'Associazione/Organizzazione, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione della convenzione che al termine della convenzione stessa, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 18

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Comma 1)

L'Associazione/Organizzazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ove l'Associazione/Organizzazione non assolva agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'Agenzia procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente, come stabilito dalla norma, le autorità competenti.

Il codice CIG della presente convenzione è il seguente

ART. 19

(Disposizioni anticorruzione)

Comma 1)

L'Associazione/Organizzazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima Associazione/Organizzazione nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Comma 2)

L'Associazione/Organizzazione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Comma 3)

A tal fine l'Associazione/Organizzazione dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Associazione/Organizzazione si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Comma 4)

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Associazione/Organizzazione, il fatto, assegnando un

termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 20

(Norme che regolano la presente convenzione)

Comma 1)

Le norme di riferimento per la convenzione sono:

- a) la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento in attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
- b) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per quanto applicabili;
- c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per quanto applicabile;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- h) le norme del Codice civile;
- i) la Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 21 *“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”*.

Comma 2)

La convenzione deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 – 1371 del

Codice civile.

Comma 3)

Nel caso in cui una o più previsioni della convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni convenzionali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della convenzione stessa; in tal caso le Parti sostituiranno le previsioni convenzionali risultanti contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – con previsioni che permettano di dare alle disposizioni un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione degli accordi convenzionali conformi allo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 21

(Aspetti fiscali)

Comma 1)

Sono a carico dell'Associazione/Organizzazione le spese contrattuali e tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli a carico dell'Amministrazione contraente per previsione di legge.

Comma 2)

L'Associazione/Organizzazione dichiara che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette ad I.V.A.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

.....,

Provincia Autonoma di Trento

Il Dirigente dell'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili

dott. Luciano Malfer -

Associazione/Organizzazione.....

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice civile, l'Associazione/Organizzazione..... prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'art. 15 “Clausola risolutiva espressa” e l'articolo 16 “Recesso”.

Letto, accettato e sottoscritto.

.....

Associazione/Organizzazione.....

Il Dirigente